



COMUNE DI GRAGNANO

(PROV. DI NAPOLI)

DIREZIONE SETTORE FINANZIARIO

Via Veneto 15- 80054 Gragnano
email finanze @comune.gragnano.na.it – tel 081/8732317- fax 8732376

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA,
NELL'AMBITO DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC), DEL TRIBUTO COMUNALE
TASSA RIFIUTI (TARI)",**

Articolo 1

Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'istituzione e la applicazione della Tassa sui rifiuti quale componente dell'Imposta Unica Comunale UIC destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, denominata Ta.ri., assicurandone la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. La disciplina normativa della Tassa sui rifiuti (di seguito per brevità denominata anche come TARI) si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:

- dai commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;
- da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo per effetto di norme di collegamento.

Articolo 2

Responsabilità della gestione del tributo

1. Il Comune, ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, provvede ad individuare e designare, in base alle disposizioni statutarie, al regolamento comunale degli uffici e dei servizi, ed alla propria pianta organica, un funzionario responsabile della gestione del tributo.

2. Nel caso in cui la gestione del tributo, sia attuata in forma diretta da parte dell'Ente, il suddetto Funzionario è l'unico soggetto responsabile della relativa gestione.

3. Nel caso in cui l'Ente, per tutte o parte delle relative fasi ed attività gestionali, ne abbia affidato o ne affidi la gestione ad un soggetto terzo abilitato ai sensi di legge, questi opererà con tutti i poteri e la autonomia gestionale necessari all'esercizio delle funzioni trasferite e/o delle competenze delegate, e il Responsabile della gestione, con tutti i poteri di regola riconosciuti al Funzionario responsabile, dovrà essere identificato nel legale rappresentante dell'affidatario.

4. Nella circostanza disciplinata dal precedente comma il Funzionario Responsabile del tributo designato dal Comune oltre ad esercitare i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alle componenti e/o alle fasi di gestione dell'entrata non esternalizzate, svolge le azioni di coordinamento e supervisione delle attività e dei compiti affidati al soggetto gestore esterno.

Articolo 3

Facoltà del Responsabile della gestione

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ovvero ai fini della verifica di elementi e condizioni inerenti la soggettività passiva e/o i presupposti per la applicazione del tributo, il Responsabile della gestione ha facoltà di predisporre ed inviare ai contribuenti appositi questionari, e richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso minimo di giorni sette.

Articolo 4

Termini e modalità di determinazione di aliquote e tariffe

1. Il Consiglio Comunale approva entro i termini stabiliti per l'approvazione del Bilancio di previsione le aliquote e le tariffe per l'applicazione del tributo.

Articolo 5

Versamenti

1. Il Comune con la deliberazione di cui al precedente articolo 4, ovvero con deliberazione della Giunta Comunale stabilisce annualmente il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo, di norma, almeno due rate semestrali, ed in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.

2. E' comunque consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

I versamenti potranno essere effettuati dai contribuenti con le modalità previste e disciplinate dai decreti direttoriali del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 689 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Per la riscossione il Comune o il soggetto gestore renderanno disponibili uno o più conti correnti dedicati dandone ampia informazione e notizia ai contribuenti. I pagamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'

euro per difetto se la frazione è inferiore a pari o inferiore a 50 ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 6

Servizio di gestione rifiuti

1. Il servizio di gestione rifiuti è disciplinato da apposito Regolamento ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti relativi alle modalità di esecuzione del servizio che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

2. Al fine di identificare l'oggetto del costo del servizio alla cui copertura integrale è diretta la istituzione ed applicazione della TARI, ai sensi del comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale", sono rifiuti urbani :

- A) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione;
- B) i rifiuti propri delle attività economiche provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi non abitativi classificati come non pericolosi, che figurano nell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del Decreto legislativo n. 152/2006 non contrassegnati da apposito asterisco, aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, o siano comunque costituiti da manufatti e/o materiali compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco di cui alla lettera a) del paragrafo 1.1.1. della deliberazione interministeriale del 27.07.1984 , integrato dagli accessori per l'informatica. Tali rifiuti sono assimilati agli urbani in applicazione del potere regolamentare riconosciuto ai comuni, che qui si intende esercitato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 18 , comma 2, lettera d) e dell'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 5/2/1997 n. 22 così come previsto dall'art. 1 comma 184 lettera b) della legge 27/12/2006 n. 296.
- C) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- D) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico
- E) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, ed aree cimiteriali;
- F) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti di cui ai punti B), D) ed E).

Articolo 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.

2. La tassa, è comunque, applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, la tassa è dovuta:

nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio, quando dalle suddette circostanze abbia origine una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nella misura pari al 40% della tariffa per distanze da 1000 metri e fino a 2000 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita.

4. Il verificarsi delle condizioni di mancato svolgimento del servizio ovvero di effettuazione in violazione della disciplina di riferimento, ai fini della riduzione, oltre a determinare una situazione di danno o pericolo di danno riconosciuta dalla autorità sanitaria competente, deve protrarsi per un periodo di tempo continuativo non inferiore a giorni 30.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione della disciplina di riferimento quando il limite massimo di distanza, la capacità dei contenitori, e la frequenza della raccolta si discostino di oltre un quarto dai livelli quali-quantitativi previsti e disciplinati dall'apposito regolamento comunale.

6. Per poter usufruire delle riduzioni in parola , il contribuente dovrà dimostrare di essere in regola con i pagamenti della TARI e Tarsu degli anni precedenti

Articolo 8

Presupposto oggettivo e decorrenza temporale della tassa

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui sorge il presupposto oggettivo dell'obbligazione e cessa con il venir meno del medesimo presupposto.

3. La decorrenza iniziale dell'obbligazione coincide con la più risalente delle seguenti date .

- data inizio locazione;
- data attivazione residenza anagrafica presso l'utenza (per le utenze domestiche);
- data attivazione della sede legale o operativa dell'impresa presso l'utenza alla Camera di Commercio competente
- data attivazione servizio energia elettrica, acqua o gas presso l'utenza

4. La decorrenza finale dell'obbligazione coincide con la più avanzata tra le seguenti date .

- data consegna locali per fine locazione;
- data cessazione residenza anagrafica presso l'utenza (per le utenze domestiche residenziali);
- data cessazione della sede legale o operativa dell'impresa presso l'utenza alla Camera di Commercio competente
- data cessazione servizio energia elettrica, acqua o gas presso l'utenza

Articolo 9

Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo

Articolo 10

Soggetti passivi del tributo

1. La TARI è dovuta dai possessori o detentori a qualsiasi titolo dei locali e delle aree scoperte tassabili , con vincolo di solidarietà i componenti della stessa famiglia anagrafica, o tra coloro che occupano in comune i medesimi locali ed aree, pur se inseriti in famiglie anagrafiche differenti.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

7. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 10

Dichiarazione

1. Ciascun soggetto passivo è tenuto alla presentazione della dichiarazione ai fini TARI entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si realizza il presupposto impositivo.
2. La dichiarazione deve essere redatta sulla modulistica approntata dal soggetto gestore di cui al successivo articolo 7, e resa disponibile anche sul sito web ufficiale del Comune o del soggetto gestore del tributo. Nella dichiarazione è prevista l'obbligatoria indicazione dei riferimenti catastali e del numero civico di ubicazione dell'immobile posseduto ovvero utilizzato, nonché l'eventuale numero dell'interno.
3. La dichiarazione IUC ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano variazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo, a fronte di una o più delle sue differenti componenti.
4. In assenza di variazioni si considerano valide le dichiarazioni e gli accertamenti effettuati ai fini della TARSU di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 11

Commisurazione della Tassa e Computo delle superfici tassabili

1. La tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano a un metro quadrato.
3. Nelle more della piena operatività delle procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto, e corredate di planimetria, la superficie delle predette unità immobiliari assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente alla attività di accertamento per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili in catasto, è possibile considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138.
5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
6. Per le istituzioni scolastiche resta fermo il criterio di commisurazione di cui all'art. 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Articolo 12

Locali ed aree non tassabili

1. Sono esclusi dal campo di applicazione della TARI i locali ed aree di qualsivoglia uso o destinazione che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità e conseguente inidoneità a produrre rifiuti. Le suddette condizioni di esclusione dal campo di applicazione della tassa si intendono soddisfatte in assenza di allacciamento dell'utenza ad almeno due dei principali servizi di rete / acqua, gas, energia elettrica) oppure in presenza di una SCIA per lavori di ristrutturazione.
2. È esclusa la assoggettabilità al tributo dei locali e delle aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 25%. Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dell'anno successivo.
4. Per poter usufruire delle riduzioni in parola, il contribuente dovrà dimostrare di essere in regola con i pagamenti della TARI e Tarsu degli anni precedenti.

Articolo 13
Ulteriori ipotesi di intassabilità e/o di detassazione
per produzione di rifiuti speciali e/o per rifiuti avviati al recupero

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove in via continuativa e prevalente rifiuti speciali (non assimilati agli urbani), tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino il trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Per le attività economiche ove risulti invece difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto non circoscrivibili, si applica la tariffa unitaria di riferimento **con una specifica riduzione secondo le categorie di cui all'art. 18 , in base all'allegato 1 al presente regolamento** , a richiesta del soggetto passivo dell'obbligazione, ed a condizione che l'istanza sia corredata da documentazione idonea a comprovare l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, e presentata nel **mese di dicembre** di ciascun anno a valere sull'obbligazione riferita alla annualità successiva.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 661 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 non è dovuto il tributo in relazione alle quantità di **rifiuti assimilati** agli urbani che il contribuente dimostri di aver avviato al recupero. I rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero si assumono in misura pari al **dieci per cento** della produzione di rifiuti totale del contribuente, e, pertanto, il contribuente avrà diritto al rimborso di una quota pari al 10 per cento della TARI versata a fronte della annualità in cui detti rifiuti sono stati avviati al recupero. Il rimborso potrà essere ottenuto dietro presentazione di apposita istanza del contribuente interessato, debitamente corredata della documentazione occorrente alla dimostrazione dell'avviamento al recupero dei rifiuti assimilati.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3 si intendono per assimilati agli urbani i rifiuti di cui alla lettera B) del comma 2 del precedente art. 33.

5. **Per poter usufruire delle riduzioni in parola , il contribuente dovrà dimostrare di essere in regola con i pagamenti della TARI/ e Tarsu degli anni precedenti .**

Articolo 14
Criteri di determinazione della TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con una autonoma obbligazione tributaria .

2. **Al sensi del comma 652 dell'articolo 1** della legge n. 147/2013 la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

3. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, si confermano i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti già utilizzati ai fini della commisurazione e determinazione della tariffa TARSU, determinati conformemente alle modalità di **cui ai successivi articoli 15 e 16.**

4. Le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale si basano sui costi del servizio risultanti dall'apposito finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti, a valere per l'anno di riferimento.

Articolo 15
Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuate su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento a cura del soggetto gestore del pubblico servizio, su richiesta del Comune.

2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

- quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e delle caratterizzazioni del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico;
 - quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti o istituti pubblici di ricerca.
3. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, , nelle more dell'applicazione dei coefficienti sopra evidenziati , si confermano i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti già utilizzati ai fini della commisurazione e determinazione della tariffa TAR SU.

Articolo 16 **Modalità di definizione delle classi di contribuenza**

1. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.
2. Per l'attribuzione delle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.
3. Ciascuna delle n. classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:
 - da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica q_n , costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;
 - da un proprio valore dell'indice di produttività specifica, dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività e coefficiente medio di produttività specifica ;
 - da un proprio valore K_n del coefficiente di qualità K .

Articolo 17 **Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza**

La determinazione delle tariffe avviene per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Articolo 18 **Classificazione delle categorie e sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti - Classi di contribuenza**

Cod. cat.	Descrizione
1	ABITAZIONE PRINCIPALE ALBERGHI, PENSIONI E AZIENDE
29	AGRITURISTICHE
13	ALTRE ATTIVITÀ ARTIGIANALI
27	AREA RIMESSAGGIO E PARCHEGGI
35	AUTOCARROZZERIE
22	AUTOFFICINE, ELETTRAUTI E GOMMISTI
26	AUTOLAVAGGI, CIRCOLI RICREATIVI
25	AUTOSALONI
41	BANCHE

- 16 BAR E RISTORANTI
- 6 CARTOLERIE E RILEGATORIE
- 23 CASEIFICI, CANTINE VINICOLE
- 4 COMMERCIO NON ALIMENTARE
- 9 CONFEZIONI, ABBIGLIAMENTO
- 33 CORNICIAI
- 15 DENTISTI
- 30 DISTRIBUTORI CARBURANTI
- 18 FALEGNAMI, SARTE, BARBIERI
- 7 FIORAI
- 3 MEDICI E LABORATORI ANALISI
- 34 LAVANDERIE E TINTORIE
- 10 MAGAZZINI, DEPOSITI
- 21 OREFICERIA
- 36 ORTOFRUTTA
- OSPEDALE, CASE DI CURA E
- 38 POLIAMBULATORI
- 24 PALESTRE
- 32 PANIFICI
- 8 PASTIFICI E CARPENTERIA METALLICA
- 17 PIZZERIE E TAVOLE CALDE
- 28 PRIGIONI E RIFORMATORI
- 20 PRODOTTI ITTICI
- 19 PRODUZIONE GENERI ALIMENTARI
- 14 SCUOLE
- 39 SERRE (Attività di coltivazione)
- 40 SERRE (Attività di commercializzazione)
- 31 STUDI FOTOGRAFICI
- 12 SUPERMERCATI
- 11 TIPOGRAFIE
- UFFICI ASSICURAZIONI E STUDI
- 2 PROFESSIONALI
- VENDITA ED ESPOSIZIONE
- 37 ARREDAMENTI
- 5 VENDITA GENERI ALIMENTARI

Articolo 19

Tariffe per particolari condizioni di uso

1. Sono previste, ai sensi del comma 659 del comma 1 della Legge 147/2013 riduzioni tariffarie a fronte di particolari condizioni d'uso dei locali ed aree assoggettate al prelievo, per le fattispecie e nelle misure di cui alla sotto riportata tabella .

La tariffa unitaria è ridotta:

- a) Del 33% per le abitazioni con unico occupante;
- b) Del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) Del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

- d) Del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione ai cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

2. Le suddette riduzioni si intendono applicabili su istanza del soggetto passivo con effetti a valere sull'obbligazione tributaria riferita all'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

3. Non vi è obbligo di riproposizione annuale della istanza ai fini della applicazione del beneficio.

4. Resta onere a carico del soggetto passivo quello di denunciare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione della agevolazione tariffaria di cui alla sopra riportata tabella, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente regolamento.

5. In mancanza di dichiarazione, si configura violazione per infedele dichiarazione, con gli effetti in termini di accertamento, recupero del maggior tributo dovuto, ed irrogazione di sanzioni previsti dal presente regolamento.

6. Resta salvo ed impregiudicato il riconoscimento e la applicazione delle riduzioni di tariffa previste dal presente articolo, nelle misure ivi indicate, a vantaggio dei contribuenti che ne avevano regolarmente maturato il diritto a valere sulla annualità 2014 senza necessità di ulteriore richiesta.

7. Per poter usufruire delle riduzioni in parola, il contribuente dovrà dimostrare di essere in regola con i pagamenti della TARI/ e Tarsu degli anni precedenti.

8. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il **31/12**, con istanza da protocollare con rilascio della ricevuta, il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Articolo 20 **Ulteriori agevolazioni applicabili**

1. Ai sensi del comma 660 dell'art.1 della Legge n. 147/2013 sono previste, in base alla sotto riportata tabella, riduzioni tariffarie a fronte di particolari fattispecie assoggettate a prelievo, la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune:

- a) Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o a un pretrattamento volumetrico, selettivo e qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta Comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.
- b) Si procede ad analogo riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscono rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.
- c) Per le abitazioni, nel cui nucleo familiare è compreso un portatore di handicap al 100%, accertabile con certificazione e idonea documentazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, la tariffa viene ridotta del 30%.
- d) Per le abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, beneficiario di pensione sociale INPS, inquilini o proprietari di quella sola unità abitativa sul territorio nazionale, eventualmente con coniuge e figli conviventi, tutti questi non percettori di reddito, la tariffa viene ridotta del 50%, per le **abitazioni fino a mq. 70. Per le abitazioni superiori a mq 70 fino a 100 la riduzione è del 30%.**
- e) Per le abitazioni utilizzate da nuclei familiari, inquilini o proprietari di quella sola unità

abitativa, con redditi risultanti da certificazione ISEE – di valore annuo uguale o inferiore all'importo di €. 2.500, la tariffa viene ridotta del 40%.

- f) **Per le sole attività produttive (Artigiani e Commercio) per il primo anno di attività la tariffa viene ridotta del 40%. Per coloro che promuovono e valorizzano i prodotti tipici locali la tariffa viene ridotta del 50%.**

Le agevolazioni di cui ai punti c) e d) ed e) non sono tra loro cumulabili, ne sono cumulabili con la riduzione prevista alla lettera a) dell'art. 19.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- Gli stabili (e relative aree) adibiti a uffici comunali;
- Le aree di proprietà del Comune e di altri Enti Pubblici territoriali utilizzate per attività ricreative da Centri Sociali o di altri Enti ed Associazioni aventi finalità sociali;
- I locali di proprietà del Comune e di altri Enti Pubblici territoriali condotti o occupati da Centri Sociali o da Enti ed Associazioni aventi finalità sociali, comunque convenzionati con il Comune, fatta eccezione per i locali destinati a sale da ballo e da gioco e all'esercizio di attività sottoposte a vigilanza di pubblica sicurezza; I solai e i sottotetti di altezza inferiore a cm. 150;
- La tassa non è dovuta per le abitazioni occupate da nuclei familiari in condizioni di accertata indigenza non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e per le persone permanentemente assistite dal Comune limitatamente ai locali direttamente abitati, certificati dall'Assistente Sociale del Servizio Sociale del Comune .

2.Per poter usufruire delle riduzioni in parola , il contribuente dovrà dimostrare di essere in regola con i pagamenti della TARI/ e Tarsu degli anni precedenti per coloro già iscritti a ruolo . Gli immobili oggetto delle agevolazioni e riduzioni non devono essere abusivi.

3.Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati da presentare entro il 31/12 ,con istanza da protocollare con rilascio della ricevuta, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste ai punti a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

4.Resta onere a carico del soggetto passivo quello di denunciare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni di cui alla sopra riportata tabella, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente regolamento.

5.In mancanza di dichiarazione, si configura violazione per infedele dichiarazione, con gli effetti in termini di accertamento, recupero del maggior tributo dovuto, ed irrogazione delle sanzioni e degli interessi applicabili alla fattispecie.

6.Resta salvo ed impregiudicato il riconoscimento e la applicazione delle riduzioni di tariffa previste dal presente articolo, nelle misure ivi indicate, a vantaggio dei contribuenti che ne avevano regolarmente maturato il diritto a valere sulla annualità 2014 senza necessità di ulteriore richiesta

7. Ai fini della applicazione delle agevolazioni, le istanze vanno proposte annualmente.

Articolo 21

Modulazione della tariffa per raccolta differenziata

1.Ai sensi del comma 658 dell'articolo 1 della legge n.147/2013 sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

In particolare la tariffa TARI per le utenze domestiche denunciate dai contribuenti che effettuano il conferimento dei rifiuti in relazione alla loro quantità e qualità con modalità che ne consentono la valorizzazione, mediante dispositivi per la raccolta dei dati, con applicazione dei seguenti coefficienti:

- 0,90 (pari a una riduzione tariffaria del 10%), per le utenze domestiche occupate/detenute dai contribuenti che effettuano la raccolta differenziata " porta a porta " con etichettatura delle buste all'atto del prelievo delle buste di contenimento (la presente riduzione sarà applicata solo quando verrà attivato tale servizio) ;

- 0,80, (pari a una riduzione tariffaria del 20%), per le utenze domestiche occupate/detenute dai contribuenti che effettuano con regolarità il conferimento dei rifiuti presso le isole ecologiche attivate dal soggetto gestore del ciclo dei rifiuti, con pesatura e riconoscimento della frazione merceologica dei rifiuti conferiti. (la presente riduzione sarà applicata solo quando verrà attivato tale servizio)

2. Non sono previste riduzioni a vantaggio delle utenze domestiche per l'ordinario conferimento dei rifiuti in modalità differenziata effettuato con l'utilizzo dei cassonetti per i rifiuti apposti al di fuori degli insediamenti abitativi.

3. Le suddette riduzioni di tariffa si intendono applicabili su istanza del soggetto passivo con effetti a valere sull'obbligazione tributaria riferita all'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza, a condizione che l'istanza sia corredata da idonea certificazione rilasciata dal soggetto gestore dei rifiuti in ordine all'effettiva sussistenza delle condizioni e modalità di raccolta differenziata previste dal presente articolo.

Articolo 22

Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita ai sensi del comma 662 della legge 147/2013 la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente e non ricorrentemente, anche senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. E' temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, l'uso inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al pagamento della tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- Occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora.

- Occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

Articolo 23

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente

1. Si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Articolo 24

Accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune ovvero il Concessionario può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti

Articolo 25

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC, o di una delle sue componenti, risultante dalla dichiarazione, si applica l'*articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471* la cui irrogazione è effettuata di regola mediante iscrizione a ruolo con irrogazione ovvero mediante formazione e notifica del provvedimento di ingiunzione di cui alla lettera b) dell'articolo 11 del presente regolamento, senza previa contestazione.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica una sanzione pari al 150% (centocinquanta per cento) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica una sanzione pari all'90% (novanta per cento) con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 8 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di Euro 240 (Euro duecento quaranta/00).
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi da 2 a 4, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi ovvero se non viene impugnato l'atto.
6. Ai fini della non applicazione delle sanzioni sono fatte salve le circostanze attenuanti o esimenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e all'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale *ratione temporis* vigente incrementato di tre punti percentuali.

Articolo 26 **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente:
 - a) secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
 - b) ovvero sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili e nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria ed espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società concessionaria nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

Articolo 27 **Rinvio dinamico**

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", nonché alle norme del Regolamento Generale delle Entrate Comunali .
2. S'intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Articolo 28 **Efficacia**

Le norme di cui al presente regolamento hanno efficacia dal 1 gennaio 2014.

allegato 1

riduzione per produzione rifiuti speciali – nocivi e tossici

Cod. Cat. Descrizione

riduzione del %

1	ABITAZIONE PRINCIPALE- utenze domestiche	0
29	ALBERGHI, PENSIONI E AZIENDE AGRITURISTICHE	50
13	ALTRE ATTIVITA' ARTIGIANALI marmisti	60
27	AREA RIMESSAGGIO E PARCHEGGI	50
35	AUTOCARROZZERIE	50
22	AUTOFFICINE, ELETTRAUTI E GOMMISTI	50
26	AUTOLAVAGGI, CIRCOLI RICREATIVI	50
25	AUTOSALONI	10
41	BANCHE	10
16	BAR E RISTORANTI	60
6	CARTOLERIE E RILEGATORIE	30
23	CASEIFICI, CANTINE VINICOLE	50
4	COMMERCIO NON ALIMENTARE	0
9	CONFEZIONI, ABBIGLIAMENTO	60
33	CORNICIAI	30
15	DENTISTI	30
30	DISTRIBUTORI CARBURANTI	60
18	FALEGNAMI, SARTE, BARBIERI	60
7	FIORAI	30
3	MEDICI E LABORATORI ANALISI	
3a	medici generici	10
3b	laboratori di analisi	60
34	LAVANDERIE E TINTORIE	40
10	MAGAZZINI, DEPOSITI	0
21	OREFICERIA	0
36	ORTOFRUTTA	0
38	OSPEDALE, CASE DI CURA E POLIAMBULATORI	10
24	PALESTRE	0
32	PANIFICI	0
8	PASTIFICI E CARPENTERIA METALLICA	50
17	PIZZERIE E TAVOLE CALDE (solo cucine)	60
28	PRIGIONI E RIFORMATORI	0
20	PRODOTTI ITTICI	50
19	PRODUZIONE GENERI ALIMENTARI	50
14	SCUOLE	0
39	SERRE (Attività di coltivazione)	50
40	SERRE (Attività di commercializzazione)	50
31	STUDI FOTOGRAFICI	30
12	SUPERMERCATI	50
11	TIPOGRAFIE	40
2	UFFICI ASSICURAZIONI E STUDI PROFESSIONALI	10
37	VENDITA ED ESPOSIZIONE ARREDAMENTI	30
5	VENDITA GENERI ALIMENTARI	0